

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino SALINE - PESCARA - ALENTO – FORO

CHIETI

D.G.R.A. n° 801 del 07/04/1997

Determinazione Direttoriale n° 220 del 11.08.2026.

OGGETTO: Rilascio concessione per la realizzazione di un allaccio idrico per irrigazione non potabile. – Ditta richiedente [REDACTED].

L'anno duemilaventisei (2026) il giorno undici (11) del mese di agosto (08) in Chieti, presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Vicario del Direttore Generale, Ing. Cesare Garofalo, ai sensi dell'art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l'assistenza della sig. Maria Giovanna Baldacci, in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione

IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il Regio Decreto n. R.D. 8 maggio 1904 n. 368;
- il Regio Decreto n. R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;
- la Legge Regionale n. 4 del 13.01.2012;
- il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- la delibera del Consiglio dei Delegati n. 16 del 22.11.2012 "*Regolamento delle Concessioni Autorizzazioni e Nulla Osta*";
- la delibera commissariale n. 66 del 31.03.2017 "*Regolamento che disciplina il Rilascio e la Gestione dei Prelievi Idrici*";
- l'art. 1 della Legge Regionale n. 4 del 13.01.2012 che dispone che i Consorzi di Bonifica operanti sul territorio della Regione Abruzzo possano gestire, per l'intero anno, acque per usi plurimi, tranne il potabile, nell'ambito delle concessioni in atto ai Consorzi stessi.

Considerati:

- gli immobili (terreni e/o fabbricati) che, pur non rientrando nel *perimetro irriguo*, ricadono nel *perimetro amministrativo* dell'Ente e, quindi, sono potenzialmente raggiungibili dal beneficio del servizio di bonifica;
- la possibilità per i suddetti immobili di fruire comunque della rete consortile per la distribuzione idrica in luogo della realizzazione di nuovi impianti in considerazione anche degli elevati costi di attuazione, nonché, dei limiti che si incontrerebbero nella esecuzione dei lavori per la presenza, sul territorio interessato, di altra infrastrutturazione;
- che il servizio di bonifica comprende anche la distribuzione della risorsa idrica per fini non potabili ai suddetti immobili;
- che il servizio di bonifica possa essere esteso, previa soddisfazione degli usi agricoli, anche agli approvvigionamenti idrici per usi extra agricoli (industriale, familiare, ecc.);
- che nella attuale dotazione idrica vi sia capienza sia per gli approvvigionamenti idrici per usi extra agricoli (industriale, familiare, ecc.) sia per quelli di alcune realtà esterne al *perimetro irriguo*;
- che l'art. 166 del D.lgs. n. 152 del 2006 disciplina la possibilità per i Consorzi di Bonifica di realizzare e gestire reti idriche per diversi scopi;
- che la possibilità di realizzare e gestire reti idriche, esclusivamente a servizio della propria area privata di interesse, possa essere concessa dall'Ente, previo rilascio di **apposito provvedimento concessorio** che presupponga un accordo fra il soggetto richiedente il servizio di bonifica (concessionario) e quello erogatore (concedente), anche ai proprietari degli immobili che ricadono nel *perimetro amministrativo* dell'Ente;
- che laddove la concessione è rilasciata per l'uso antincendio il concessionario è tenuto a provvedere alla realizzazione di un serbatoio di accumulo al fine di sopperire alla mancata erogazione della risorsa idrica nei periodi al di fuori della stagione irrigua fissata dal *Regolamento per l'esercizio dell'irrigazione* vigente pro-tempore nel periodo che va dal 15/04 al 15/10 di ciascun anno, sollevando, pertanto, il concedente da ogni responsabilità nei confronti di terzi;
- la durata della concessione è annuale, salvo, tacito rinnovo tra le parti entro il 31 dicembre di ogni anno.

Richiamata la delibera del Comitato Amministrativo n. 13 del 13.05.2026 con la quale vengono definiti i contributi di bonifica per motivi extra agricoli, ovvero, per approvvigionamenti idrici per usi diversi da quello irriguo e/o fuori dal *perimetro irriguo*.

Preso atto che, in relazione a quanto precede, è pervenuta l'istanza acquisita al protocollo consortile al n. 4328 del 15.06.2026, da parte della ditta consorziata [REDACTED] per la concessione, da realizzare a proprie cure e spese, di un allaccio idrico non potabile in Comune [REDACTED] fuori dal *perimetro irriguo* dell'Ente ed a servizio dell'immobile identificato catastalmente con la particella n. 686 del foglio di mappa n 8 di circa mq. 100, comunque rientrante nel *perimetro amministrativo* consortile, dietro pagamento di un contributo annuo attualmente stabilito con delibera del Comitato Amministrativo n. 13 del 13.05.2026 ma soggetto a variazione a seguito di possibili atti deliberativi successivi.

Preso atto, altresì, che l'allaccio ad uso idrico ed il prelievo non potabile fuori dal perimetro irriguo dell'Ente, viene rilasciato nei limiti di realizzazione da parte del concessionario di opere eseguite a proprie spese e che non arrechino nocumento alla disponibilità idrica dei terreni circostanti.

Visto il parere del Settore IV Esercizio e Manutenzione Impianti Consortile a seguito di sopralluogo in data 22.06.2026, allegato alla presente determina.

Rilevato che la concessione ha come fine per il concedente quello di conseguire un servizio pubblico a domanda individuale che il concessionario si impegna a remunerare partecipando alle spese annue per la manutenzione, gestione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, ex art. 21 R.D.L. 13.02.1933, n. 215, con successiva iscrizione nella prima lista di carico contributiva utile.

Visto l'art. 136 del R.D. 368/1904.

Ritenuto poter autorizzare l'allaccio richiesto.

Visti i pareri al riguardo espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente determinazione.

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 adottata nella seduta del 15 aprile 2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026;

Visto l'art. 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- 2) di autorizzare la ditta consorziata [REDACTED] per la concessione, da realizzare a proprie cure e spese, di un allaccio idrico non potabile in Comune [REDACTED] fuori dal perimetro irriguo dell'Ente ed a servizio dell'immobile identificato catastalmente con la particella n. 686 del foglio di mappa n 8 di circa mq. 100, comunque rientrante nel perimetro amministrativo consortile, dietro pagamento di un contributo annuo attualmente stabilito con delibera del Comitato Amministrativo n. 13 del 13.05.2026 ma soggetto a variazione a seguito di possibili atti deliberativi successivi;
- 3) di dare incarico al Capo Settore 3° per ogni adempimento conseguente alla presente determinazione;
- 4) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE

Maria Giovanna Baldacci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993

IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE

Ing. Cesare Garofalo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 39/1993